ISSN 2532-8913
Numero 1/2022

Il contrasto giurisprudenziale intorno alla disciplina transitoria relativa all'abrogazione del comma 2-*bis* dell'art. 120 c.p.a.

di Luca Bertonazzi

1. A quasi tre anni dalla sua scomparsa il comma 2-*bis* dell'art. 120 c.p.a. continua a far parlare di sé attraverso il contrasto giurisprudenziale sviluppatosi intorno all'interpretazione della disciplina transitoria relativa alla sua abrogazione. Si tratta di fattispecie in cui, nell'ambito di ricorsi (principali o incidentali) promossi dopo il 19 aprile 2019 avverso provvedimenti di aggiudicazione, sono dedotti motivi che contestano ammissioni in gara disposte e divenute inoppugnabili nel suo vigore. La Quinta Sezione del Consiglio di Stato è compattamente orientata nel senso della ricevibilità poiché la lettera della norma transitoria ([1]) assume come riferimento temporale per l'applicazione della norma abrogante ([2]) in luogo di quella abrogata ([3]) "l'inizio del processo" dopo il 19 aprile 2019, anche quando la gara sia stata indetta e/o l'ammissione decisa prima([4]). Appare incerta, invece, la Terza Sezione, che in qualche occasione si è allineata all'indirizzo della Quint a([5]) ma altra volta ha sposato la tesi contraria([6]), sostenuta pure dalla Sesta Sezione([7]), propendendo per l'irricevibilità dei motivi escludenti tardivamente prospettati a carico di ammissioni perfezionate in costanza del comma 2-*bis* dell'art. 120 c.p.a. Identica divergenza si riscontra nella giurisprudenza dei Tribunali amministrativi regionali([8]). Spiace che la questione non sia stata ancora sottoposta all'Adunanza plenaria perché mai come quando investe una disciplina intertemporale l'utilità della nomofilachia ([9]) è misurata dal tempo del suo compimento ([10]): l'inopportuna dilazione mina l'eguaglianza davanti alla legge ([11]) e, in definitiva, la credibilità della giurisdizione agli occhi del popolo in nome del quale è esercitata ([12]).

2. Scopo di questa breve nota è la motivata indicazione della soluzione preferibile ([13]) e, nel contempo, l'esortazione al giudice affinché riscopra la propria identità nella soggezione alla (e applicazione della)

([1]) Art. 1, comma 23, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, conv. in legge 14 giugno 2019, n. 55.
([2]) Art. 1, comma 22, del d.l. n. 32/2019.
([3]) Comma 2-*bis* dell'art. 120 c.p.a..
([4]) Cons. Stato, sez. V, ord. 17 gennaio 2020, n. 148; 5 agosto 2020, n. 4927; 23 novembre 2020, n. 7257; 3 dicembre 2020, n. 7669; 26 gennaio 2021, n. 775; 28 gennaio 2021, n. 860.
Cons. Stato, sez. V, 2 ottobre 2020, n. 5782 si limita invece a fotografare le tesi contrapposte senza dover prendere posizione per la risoluzione del caso concreto, stante l'opzione per la ragione più liquida *sub specie* di manifesta fondatezza nel merito dell'appello dell'aggiudicatario già controinteressato soccombente in primo grado.
(5) Cons. Stato, sez. III, 5 giugno 2020, n. 3585; 31 maggio 2021, n. 4171.
(6) Cons. Stato, sez. III, 29 luglio 2020, n. 4824.
([7]) Cons. Stato, sez. VI, 13 ottobre 2020, n. 6165.
([8]) Cfr. tra le tante Tar Lombardia, Milano, sez. I, 30 dicembre 2019, n. 2762 per la ricevibilità e Tar Calabria, Catanzaro, sez. II, 6 maggio 2020, n. 817 per l'irricevibilità.
([9]) Art. 99 c.p.a..
([10]) Si suggerisce, *de iure condendo*, d'introdurre nell'art. 99 c.p.a. l'obbligo di deferire il ricorso all'Adunanza plenaria allorché si tratti di dirimere contrasti giurisprudenziali, reali o potenziali, inerenti a discipline transitorie o comunque dettate per fattispecie destinate all'esaurimento, pur nella consapevolezza che la sua violazione, al pari di quella del comma 3 dell'art. 99 cit., non comporterebbe altro che responsabilità disciplinare.
([11]) Art. 3, comma 1, Cost..
([12]) Art. 101, comma 1, Cost..
([13]) Nella logica del recupero dell'autentico compito della dottrina che è quello di orientare più che seguire la giurisprudenza: cfr. R. VILLATA, *Giustizia amministrativa e giurisdizione unica*, ora in *Scritti in tema di questioni di giurisdizione*, Lavis (TN), 2019, 44, anche nota 33; R. VILLATA, *Processo amministrativo, pluralità delle azioni,*

legge([14]). Si principia allora dal dato positivo. L'art. 1, comma 4, lett. *a*), del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, ha abrogato il comma 2-*bis* dell'art. 120 c.p.a.; il successivo comma 5 ha previsto che "le disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai processi iniziati ([15]) dopo la data di entrata in vigore del presente decreto" e cioè dopo il 19 aprile 2019([16]). In sede di conversione in legge 14 giugno 2019, n. 55, l'art. 1, comma 4, lett. *a*), cit. ([17]) è trasmigrato sotto l'art. 1, comma 22, lett. *a*). L'art. 1, comma 5, cit. ([18]), divenuto art. 1, comma 23, è stato così riformulato: "le disposizioni di cui al comma 22 si applicano ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" e cioè dopo il 18 giugno 2019([19]). Completando l'assetto transitorio, l'art. 1, comma 2, della legge n. 55/2019 ha escluso qualsivoglia discontinuità tra le discipline vigenti all'indomani del d.l. n. 32/2019 e della legge n. 55/2019([20]).

3. Tre erano le opzioni ricadenti nella discrezionalità del legislatore all'atto di calibrare le coordinate temporali dell'abrogazione del comma 2-*bis* dell'art. 120 cit. ([21]):

a) abrogazione per le ammissioni in gara successive al 19 aprile 2019;

---

effettività della tutela, in questa *Rivista*, 2021, 392, anche nelle note da 102 a 105; A. TRAVI, *Per un nuovo dialogo fra la dottrina e la giurisprudenza amministrativa*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2015, 691 ss..

([14]) Art. 101, comma 2, Cost.. Cfr. A. TRAVI, *Riflessioni sulla deontologia del giudice*, in questa *Rivista*, 2020, 795 ss., spec. par. 3, che insiste sulla sottoposizione alla legge quale precisa "identità del compito del giudice", di qualunque giudice pur "nella varietà delle competenze"; R. VILLATA, *Processo amministrativo*, cit., 393-396, per pregnanti riflessioni sul "ruolo del giurista" in uno Stato "democratico", non "inventore" del diritto ma "ricercatore del significato dello *ius positum*".

([15]) Quanto al momento in cui si verifica la litispendenza, ci si limita qui a una fugace notazione: il c.d. *standstill* processuale, in quanto effetto sostanziale della domanda giudiziale notificata (cfr. l'art. 32, comma 11, del d.lg. n. 50/2016, risultante, come già l'art. 11, comma 10-*ter*, del d.lg. n. 163/2006, dal recepimento dell'art. 1, par. 3, delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE modificate dalla direttiva 2007/66/CE), suscita seri dubbi attorno alla tenuta della tradizionale e mai codificata regola che, figlia dello stilizzato modello del processo da ricorso (*vocatio iudicis*), vuole il giudizio costituito solo con il deposito del suo atto introduttivo. D'altra parte, in termini più generali, è la notifica del ricorso a determinare quell'effetto sostanziale della domanda giudiziale che è l'impedimento della decadenza (artt. 29 e 41, comma 2, c.p.a.) e sono "intimate" le "parti" non appena ricevono la notifica del ricorso (così la rubrica e il comma 1 dell'art. 46 c.p.a.). Cfr. per più ampie indicazioni M. RAMAJOLI, *L'atto introduttivo del giudizio amministrativo tra forma e contenuto*, in questa *Rivista*, 2019, 1064-1070.

([16]) Cfr. art. 30, comma 1, del d.l. n. 32/2019, che fissa la sua entrata in vigore nel "giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale", avvenuta il 18 aprile 2019.

([17]) Abrogazione espressa del comma 2-*bis* dell'art. 120 c.p.a..

([18]) Dimensione temporale dell'abrogazione espressa del comma 2-*bis* dell'art. 120 c.p.a..

([19]) Cfr. art. 1, comma 3, della legge n. 55/2019, che stabilisce la sua entrata in vigore nel "giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale", avvenuta il 17 giugno 2019.

([20]) "[…] sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1" del d.l. n. 32/2019: si tratta di norma di sanatoria che, nel periodo compreso tra il 18 aprile e il 18 giugno 2019, rimedia all'effetto *ex nunc* degli emendamenti modificativi introdotti in sede di conversione dei decreti legge.

([21]) Il ragionamento, si badi, procede realisticamente dal diritto vivente che dall'abrogazione del comma 2-*bis* dell'art. 120 cit. ha tratto la derubricazione dell'ammissione ad atto endo-procedimentale, ma chi scrive resta convinto che il comma 2-*bis* dell'art. 76 del d.lg. n. 50/2016, ivi introdotto dall'art. 1, comma 20, lett. *n*), del d.l. n. 32/2019 conv. in legge n. 55/2019 (già art. 1, comma 1, lett. *l*), del d.l. n. 32/2019), conservi alle ammissioni natura provvedimentale a dispetto dell'abrogazione del rito processuale c.d. super-speciale, per le ragioni altrove già esposte (L. BERTONAZZI, *Abrogazione del rito c.d. super-speciale di cui all'art. 120, commi 2*-bis *e 6*-bis, *c.p.a.*, in questa *Rivista*, 2019, 1041 ss.): saremmo allora al cospetto di una lineare transizione tra due riti processuali (super-speciale e speciale), a seconda che il giudizio sia iniziato prima o dopo il 19 aprile 2019.

Sovente con il "diritto vivente" si "tende a legittimare ogni soluzione che non riesce a trovare plausibile giustificazione alla stregua del diritto positivo tradizionalmente inteso come diritto legislativo: C. CASTRONOVO, *Eclissi del diritto civile*, Milano, 2015, 4, richiamato da R. VILLATA, *Ancora in tema di inammissibilità dell'appello al Consiglio di Stato sulla giurisdizione promosso dal ricorrente soccombente in primo grado*, ora in *Scritti in tema di questioni di giurisdizione*, cit., 92, nota 38.

b) abrogazione per le procedure di aggiudicazione avviate dopo il 19 aprile 2019, secondo la tecnica sperimentata sia nella transizione ai codici dei contratti pubblici del 2006 e del 2016 ([22]), sia in alcune novelle all'uno e all'altro apportate ([23]);

c) abrogazione per i processi iniziati dopo il 19 aprile 2019.

Le opzioni *a*) e *b*) avrebbero determinato l'irricevibilità per tardività ([24]) delle doglianze articolate in giudizi avviati dopo il 19 aprile 2019 a carico di ammissioni risalenti a epoca anteriore. Ma il legislatore ha chiaramente virato verso la soluzione *c*). Militano in tal senso:

- il nitido dato letterale, risultando l'abrogazione testualmente disposta per i "processi iniziati dopo" il 19 aprile 2019. La norma transitoria è cristallina nell'assumere l'avvio del processo prima o dopo tale data come discrimine per l'applicazione della norma abrogante in luogo di quella abrogata;

- la volontà del legislatore, desumibile dalla circostanza che l'univoca norma transitoria già presente nel d.l. n. 32/2019 (art. 1, comma 5, cit.) sia stata ribadita tal quale in sede di conversione in legge (art. 1, comma 23, cit.) ([25]).

Inoltre, ripugna all'opzione *b*) l'argomento *a contrario* offerto dall'art. 1, comma 21, del d.l. n. 32/2019([26]), ove è previsto che le modifiche recate dal precedente comma 20 al d. lgs. n. 50/2016 "si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ([27]), nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data ([28]), non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi". Dove, nello stesso d.l. n. 32/2019([29]), il legislatore ha inteso elevare a spartiacque l'avvio della procedura di aggiudicazione, anteriore o posteriore al 19 aprile 2019, lo ha fatto; dove invece non lo ha fatto è semplicemente perché non lo ha voluto. L'opzione *a*) incontra invece un ostacolo nel criterio ermeneutico che ripudia interpretazioni tali da rendere inutile la norma. Se il legislatore avesse inteso far perno sulla data dell'ammissione, antecedente o successiva al 19 aprile 2019, si sarebbe astenuto dal porre una norma transitoria in tal senso, superflua in quanto puramente ricognitiva del *tempus regit actum* quale principio generale dell'azione amministrativa: gli atti di ammissione emanati in costanza del comma 2-*bis* dell'art. 120 c.p.a. costituivano provvedimenti inoppugnabili([30]), mentre quelli adottati dopo il 19 aprile

---

([22]) Cfr., rispettivamente, art. 253, comma 1, del d.lg. n. 163/2006 e art. 216, comma 1, del d.lg. n. 50/2016, ove si assegna rilievo decisivo alla pubblicazione, prima o dopo l'entrata in vigore del codice, di "bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente" o, "in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi", all'invio, prima o dopo l'entrata in vigore del codice, degli "inviti a presentare le offerte".

([23]) Cfr., ad esempio, art. 39, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, conv. in legge 11 agosto 2014, n. 114, che accorda valenza dirimente alla "indizione", prima o dopo l'entrata in vigore della novella, delle "procedure di affidamento", e art. 1, comma 21, del d.l. n. 32/2019, su cui si indugerà a breve.

([24]) Art. 35, comma 1, lett. *a*), c.p.a..

([25]) L'unica variazione della "data di entrata in vigore della presente legge" (art. 1, comma 23, cit.) al posto della "data di entrata in vigore del presente decreto" (art. 1, comma 5, cit.) è sterilizzata dall'accennata norma di sanatoria di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 55/2019.

([26]) Già art. 1, comma 3, del d.l. n. 32/2019.

([27]) Dopo il 18 giugno 2019 (*recte*: dopo il 19 aprile 2019 alla luce della menzionata norma di sanatoria di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 55/2019).

([28]) 19 aprile 2019.

([29]) Prima e dopo la conversione in legge.

([30]) Regime sostanziale *implicito* nell'art. 120, comma 2-*bis*, cit., che ne esplicitava il riverbero processuale in termini di onere d'immediata impugnazione.

Non persuade la Quinta Sezione quando evoca il *tempus regit actum* quale principio generale della successione nel tempo di norme processuali: in disparte la duplice considerazione che esso comporterebbe l'immediata applicazione della norma abrogante non solamente nei processi iniziati dopo il 19 aprile 2019 ma pure in quelli a tale data pendenti (con incombente declaratoria d'improcedibilità del ricorso contro l'altrui ammissione, fermo il salvifico diritto di censurare per invalidità derivata, con motivi aggiunti, l'aggiudicazione) e che l'anzidetto principio generale per definizione si ritrae al cospetto di una norma transitoria *ad hoc*, il punto è che tanto la norma abrogata quanto quella abrogante agiscono anzitutto sul piano

2019 riguadagnano la loro tradizionale natura di atti endo-procedimentali ([31]). La residua necessità di disciplina transitoria avrebbe investito la assai circoscritta fattispecie dell'ammissione pregressa non ancora cristallizzata al sopraggiungere della norma abrogante.

4. In conclusione, il comma 2-*bis* dell'art. 120 cit. è abrogato nei processi iniziati dopo il 19 aprile 2019, anche quando il ricorrente (principale o incidentale) abbia a contestare la legittimità di un'inoppugnata ammissione ([32]) rimontante al tempo di vigenza della norma abrogata ([33]). A opinare diversamente il giudice finisce per trascorrere dalla regola di diritto positivo ad altra che, pur astrattamente possibile, il legislatore ha mostrato di voler scartare all'atto di confezionare la disciplina intertemporale: ciò gli è vietato dalla soggezione alla legge ([34]), cui non può attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore ([35]). Né è dato riscontrare una qualche disparità tra le parti ([36]) giacché il diritto di dedurre motivi reciprocamente escludenti, nei processi iniziati dopo il 19 aprile 2019, spetta così al ricorrente principale come a quello incidentale ([37]). Non resta allora che applicare la norma transitoria per quel che chiaramente dice o, in alternativa, sollevare questione di legittimità costituzionale ritenendo le ragioni della certezza dei rapporti, invocate a parametro, irragionevolmente vulnerate ([38]) da una

---

sostanziale, la prima elevando a provvedimento l'ammissione e stabilendo un termine di decadenza per l'esercizio dell'azione pena l'inoppugnabilità e la seconda restituendole la sua classica natura di atto endo-procedimentale. Entrerebbe pertanto in gioco, beninteso in assenza di una norma transitoria (di segno diverso) viceversa presente, il *tempus regit actum* quale principio generale dell'azione amministrativa (così, si noti, sarebbe stato pure al momento dell'entrata in vigore del comma 2-*bis* dell'art. 120 cit., in mancanza della disposizione transitoria di cui all'art. 216, comma 1, del d.lg. n. 50/2016, derogatoria del *tempus regit actum* quale principio generale dell'azione amministrativa e non della successione nel tempo di norme processuali).

Segnalo per inciso che nemmeno convince la Quinta Sezione quando accenna alle pretese necessità di accertare la ricevibilità del ricorso alla stregua della legge vigente al momento di esercizio dell'azione e di evitare l'ultrattività della norma abrogata: quanto al primo profilo, la norma transitoria, quale che ne sia il contenuto, è comunque in vigore al tempo di esercizio dell'azione e lo sarebbe anche se facesse perno sulla data, anteriore o posteriore al 19 aprile 2019, dell'ammissione o dell'avvio della gara; quanto al secondo profilo, una certa misura di ultrattività della norma abrogata è correlata a ciascuna delle soluzioni transitorie astrattamente ipotizzabili, ivi compresa quella basata sull'inizio del processo prima o dopo il 19 aprile 2019.

Infine, nulla dimostra la Quinta Sezione allorché discorre di "norma di eccezione" che cessa e "norma ordinaria" che "riprende vigore": si tratta infatti di adagio compatibile con ogni opzione intertemporale, che dà per dimostrato ciò che si tratterebbe invece di dimostrare e cioè il *quando* dei simultanei effetti di cessazione dell'eccezione e riespansione della regola.

([31]) In quanto tali non impugnabili, nemmeno in uno al provvedimento che pure invalidano in via derivata. Cfr. l'ultimo periodo dello stesso comma 2-*bis* dell'art. 120 cit., ricognitivo di una regola generale: "inammissibile l'impugnazione […] degli […] atti endoprocedimentali.

([32]) Oppure di un'ammissione a suo tempo invano avversata per motivi diversi da quelli di cui sopravviene la conoscenza in occasione dell'aggiudicazione.

([33]) E' insostenibile, per la contraddizione che non lo consente, la tempestività del motivo escludente e, nel contempo, la sua inammissibilità per non essere stata l'impugnativa estesa a quel che nella vigenza dell'art. 120, comma 2-*bis*, cit. era un provvedimento di ammissione (così, con soluzione che formalmente omaggia ma sostanzialmente irride quella qui ritenuta preferibile, Cons. Stato, sez. IV, 4 giugno 2020, n. 3528). Invero, in tanto il ricorso (principale o incidentale) è ricevibile in quanto l'ammissione ha nuovamente acquisito natura endo-procedimentale, ma allora non è in radice predicabile l'onere della sua impugnazione, neppure in uno al provvedimento di aggiudicazione (così, sia pure con motivazione non altrettanto perspicua, Cons. Stato, sez. V, n. 860/2021 cit.).

([34]) Art. 101, comma 2, Cost..

([35]) Art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale.

([36]) Art. 111, comma 2, Cost., nella consapevolezza che si tratta di precetti "tutto sommato poveri di novità, checché ne pensi la *vulgata* odierna", in quanto ribadiscono principi già immanenti nel sistema: cfr. R. VILLATA, *"Lunga marcia" della Cassazione verso la giurisdizione unica ("dimenticando" l'art. 103 della Costituzione)?*, ora in *Scritti in tema di questioni di giurisdizione*, cit., 5.

([37]) Pure qualora l'uno e/o l'altro fossero a suo tempo insorti contro l'altrui ammissione per motivi diversi da quelli di cui prendono cognizione a seguito dell'aggiudicazione.

([38]) Se i rapporti esauriti – che, con l'eccezione dalla peculiare materia penale, costituiscono un limite alla retroattività delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale (art. 136, comma 1, Cost. e art. 30, comma 3, della legge 11 marzo 1953, n. 87) – restano regolati da norme in seguito dichiarate incostituzionali, non pare ragionevole il loro scardinamento quando retti da una norma mai dichiarata incostituzionale (ché anzi i dubbi al riguardo sono stati respinti

rimessione legale nel termine di decadenza per impugnare quelli che nel vigore dell'art. 120, comma 2-*bis*, cit. erano provvedimenti di ammissione consolidatisi per inoppugnabilità ([39]): *tertium non datur* e, segnatamente, non è concessa al giudice ([40]) la terza via del sovrascrivere la legge ([41]).

ABSTRACT

Illustrato il contrasto giurisprudenziale intorno all'interpretazione della disciplina transitoria relativa all'abrogazione del comma 2-*bis* dell'art. 120 c.p.a., il contributo prospetta la soluzione preferibile e, nel contempo, invita il giudice a riscoprire il metodo costituzionale della soggezione alla legge.

Parole chiave: ricorso – contratti pubblici – ammissione – aggiudicazione – abrogazione – norma transitoria – retroattività – inoppugnabilità – tutela giurisdizionale.

(25 maggio 2022)

---

da Corte cost., 13 dicembre 2019, n. 271, su cui L. BERTONAZZI, *La Corte costituzionale si pronuncia sull'art. 120, comma 2*-bis, *c.p.a.*, in questa *Rivista*, 2020, 185 ss.). Ma l'equilibrio potrebbe ritenersi restaurato da una predilezione per la tutela giurisdizionale speculare al *favor rei* in materia penale (art. 30, comma 4, della legge n. 87/1953 e art. 673 c.p.p.), trovando così ennesimo sfogo la *vulgata* corrente della "esaltazione assolutizzante" dell'effettività della tutela giurisdizionale come principio onnipresente e onnipotente (R. VILLATA, *Giustizia amministrativa*, cit., 40-42).

([39]) Invano la Quinta Sezione prova a negare ciò che invece è: la natura provvedimentale delle ammissioni *ante* 19 aprile 2019 e la loro consequenziale attitudine all'inoppugnabilità con lo spirare del termine di decadenza all'epoca previsto per la loro impugnazione. Su un siffatto assetto, sostanziale prima ancora che processuale, ha inciso *retroattivamente* la norma transitoria che – in deroga al divieto dettato, con regola di pari rango, dall'art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale – delimita temporalmente l'abrogazione del comma 2-*bis* dell'art. 120 cit. ai processi iniziati dopo il 19 aprile 2019 anche quando relativi a gare a quella data in corso.

([40]) Neppure al giudice di ultima istanza investito della funzione nomofilattica: cfr. A. TRAVI, *Rapporti fra giurisdizioni e interpretazioni della Costituzione*, in *Foro it.*, 2018, 5, 111, ove la soggezione alla legge è presentata come antidoto al "declino della ragione giuridica" in nome di una "libertà" interpretativa "legittimata" solo "sul piano del fatto" in quanto praticata da un giudice apicale.

([41]) Val la pena di rammentare – con R. VILLATA, *La giurisdizione amministrativa e il suo processo sopravviveranno ai "cavalieri dell'apocalisse"?*, ora in *Scritti in tema di questioni di giurisdizione*, cit., 79-80 – il monito kelseniano secondo cui per mezzo dell'interpretazione non può cavarsi dalla norma nulla che non sia in essa già contenuto.
La stessa interpretazione costituzionalmente orientata è praticabile quando la legge consente di enucleare più significati, giammai per sostituire la norma con una diversa.